

---

## SEZIONE I

---

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 65

**Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 22 bis della  
l.r. 32/2002

L'articolo 22 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) è sostituito dal seguente:

“Art. 22 bis

Regolamento regionale in materia di  
incontro fra domanda e offerta di lavoro

1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:

- a) l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale;
- b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;
- c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
- d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.”

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Martini

Firenze, 24 dicembre 2003

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23.12.2003.

---

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 66

**Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 4  
della l.r. 47/1991)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 34, è sostituito dal seguente:

“1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla Erroneo. Il segnalibro non è definito., modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, la Regione tiene conto dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.”

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate annualmente con legge di bilancio, l'esecuzione di opere e la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili. Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano integrato sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 bis, secondo il procedimento di cui al titolo I bis, una quota di risorse determinata in relazione:

- a) ai dati demografici;
- b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilità rilevati;
- c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni precedenti per l'eliminazione delle

barriere nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.”

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di promuovere e sostenere l'attuazione dei programmi comunali di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 9, la Regione elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello territoriale di zona, all'interno del piano integrato sociale regionale. In tale ambito, prevede specifiche misure di sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 68 della Legge regionale n. 47 del 1991. Il segnalibro non è definito. (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità; riordino dei servizi socio - assistenziali e socio - sanitari integrati), e con altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale.”

4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente:

“4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano integrato sociale regionale la Regione individua altresì i criteri per la definizione di indicatori e parametri volti a garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative all'ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione sul territorio indicando le forme di compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.”

#### Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 47/1991, modificato dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 34)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 47/1991 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente:

“5. Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3 è attestato in sede di certificazione di abitabilità e di agibilità, effettuata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 52/1999.”

#### Art. 3

(Inserimento del titolo I bis nella l.r. 47/1991)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 47/1991, da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente titolo:

#### “TITOLO I bis

Procedimento per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere

re architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.

#### Art. 5 bis

Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2 provvedono i comuni, secondo le disposizioni del presente titolo.

2. I comuni possono associarsi per l'esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2.

3. I comuni che si associano ai sensi del comma 2, nell'atto associativo disciplinano, tra l'altro, il procedimento diretto alla concessione dei contributi, in attuazione del regolamento di cui all'articolo 5 quater. Per quanto non previsto dall'atto associativo, alla disciplina del procedimento provvede l'ente responsabile della gestione associata.

4. I comuni che partecipano all'associazione di cui al comma 2 sono tenuti a dare pubblicità ai procedimenti per la concessione dei contributi.

5. Se attivata entro il termine del 31 dicembre 2005, la gestione associata di cui al comma 2 può accedere ai contributi della legge regionale n. 40 del 2001 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), secondo quanto previsto dal programma di riordino territoriale e dai provvedimenti attuativi.

#### Art. 5 ter

Interventi ammessi al contributo

1. Sono ammessi ai contributi previsti nel presente titolo gli interventi concernenti:

a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, ovvero civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni sensoriali permanenti;

b) condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui alla lettera a).

#### Art. 5 quater

Regolamento regionale relativo alle domande di contributo

1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della disciplina del presente titolo su tutto il territorio della Regione ed al fine di garantire a tutte le persone disabili parità di trattamento nella concessione dei contributi concernenti le civili abitazioni di cui all'articolo 5 ter, con regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni

dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati:

a) criteri e modalità di assegnazione dei contributi in relazione:

1) alla gravità della disabilità accertata dando diritto di precedenza ai soggetti con invalidità totale non deambulanti;

2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla tipologia delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento che possono accedere alla richiesta di contributo;

3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo;

b) criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione

1) al costo complessivo dell'intervento;

2) al rapporto tra le richieste di contributi e le disponibilità finanziarie;

c) modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare alle stesse.”.

#### Art. 4

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 47/1991)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 47/1991 è aggiunto il seguente:

#### “Art. 10 bis

Norma transitoria relativa ai procedimenti pendenti ai sensi della l. 13/1989

1. Con decreto del dirigente competente, la Regione approva una graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità totale non deambulanti ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003. In base a tale graduatoria, la Regione anticipa ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'articolo 10 della l. 13/1989 e dallo stesso non ancora erogate.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cui lo Stato ripartirà il fondo speciale di cui all'articolo 10 della l. 13/1989, con decreto del dirigente competente, la Regione approva un'altra graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità parziale ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003.

4. In relazione alla graduatoria di cui al comma 3, la Regione trasferisce ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'articolo 10 della l. 13/1989 quando lo Stato ripartirà il fondo speciale per le barriere architettoniche di cui al medesimo articolo 10 della l. 13/1989.

5. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 3 sono approvate con riferimento a quanto previsto dalla l. 13/1989.”

#### Art. 5

(Inserimento dell'articolo 10 ter nella l.r. 47/1991)

1. Dopo l'articolo 10 bis della l.r. 47/1991, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

#### “Art. 10 ter

Norma transitoria relativa ai procedimenti di cui al titolo I bis

1. In fase di prima attuazione del procedimento di cui al titolo I bis, il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili è fissato al 31 dicembre 2004.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'articolo 5 quarter, cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 per i nuovi procedimenti di concessione di contributi concernenti l'eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.”.

#### Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 47/1991)

1. L'articolo 11 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 11

Norma finanziaria

1. Le risorse per l'attuazione della presente legge, escluso gli interventi di cui al titolo I bis, sono quelle stabilite annualmente nelle unità previsionali di base (UPB) n. 214, 222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento del piano integrato sociale regionale di cui all'articolo 9 della l.r. 72/1997 così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42.

2. Il programma finanziario di cui all'articolo 9, comma 4 della l.r. 72/1997 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio-sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all'articolo 5.

3. Per gli interventi di cui al titolo I bis è stanziata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

4. Per l'anticipazione effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1 è stanziata la somma di euro 4.000.000 per l'anno 2004.

5. Al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

anno 2004

- in diminuzione:

UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 4.000.000;

- in aumento:

UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 4.000.000;

anno 2005

- in diminuzione:

UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;

- in aumento:

UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 2.000.000;

anno 2006

- in diminuzione:

UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;

-in aumento:

UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 2.000.000.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Martini

Firenze, 29 dicembre 2003

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23.12.2003.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 67

**Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	pag. 7
Art. 2 - Finalità della protezione civile	7
Art. 3 - Previsione dei rischi	7

Art. 4 - La prevenzione	7
Art. 5 - Il soccorso e il superamento dell'emergenza	7
Art. 6 - Tipologia degli eventi	8

## CAPO II - IL SISTEMA REGIONALE

### SEZIONE I - I SOGGETTI ISTITUZIONALI E LE RISPETTIVE COMPETENZE

Art. 7 - Il sistema regionale della protezione civile	8
Art. 8 - Il comune	9
Art. 9 - La provincia	9
Art. 10 - Comunità montane, circondari e altre forme associative	10
Art. 11 - La Regione	10

### SEZIONE II - IL VOLONTARIATO

Art. 12 - Attività	11
Art. 13 - Elenco regionale	11
Art. 14 - Impiego dei volontari e conseguenti benefici	11

## CAPO III - GLI STRUMENTI

### SEZIONE I - REGOLAMENTI REGIONALI

Art.15 - Adozione e contenuto del regolamento regionale	11
---	----

### SEZIONE II - I PIANI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 16 - I piani di protezione civile comunali e provinciali	12
Art. 17 - Definizione del quadro dei rischi	12
Art. 18 - Organizzazione e procedure	12
Art. 19 - I piani operativi regionali	13
Art. 20 - Elaborazione dei piani	13

### SEZIONE III - GLI INTERVENTI FINANZIARI

Art. 21 - Tipologia	13
Art. 22 - Interventi regionali per lo sviluppo del sistema della protezione civile	13
Art. 23 - Interventi regionali per la gestione dell'attività di soccorso	13
Art. 24 - Interventi regionali per il superamento dell'emergenza	14
Art. 25 - Criteri e procedure per l'attuazione degli interventi regionali per il superamento dell'emergenza	14
Art. 26 - Criteri per la concessione di contributi per i privati e le imprese	15

### SEZIONE IV - POTERI DI ORDINANZA

Art. 27 - Deroche alla normativa regionale	15
--	----

## CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Organi competenti	15
Art. 29 - Disposizioni finanziarie	15
Art. 30 - Fondo regionale di rotazione	16
Art. 31 - Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione	16
Art. 32 - Modifiche e abrogazioni	16